

## **ORDINANZA AREA 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO n. 61 del 29/04/2025**

**Oggetto: 37^ FESTA DI PRIMAVERA AL PARCO ETNOGRAFICO DI BOSCO IL GIORNO 1 MAGGIO.  
REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA**

Premesso che:

- tradizionalmente viene organizzata nella giornata del 1° maggio la FESTA di PRIMAVERA al Parco Etnografico di Bosco;
- l'Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano (AVCR) ha presentato domanda allo sportello SUAP, agli atti con prot. n° 9769/2025 del 18/04/2025, per la realizzazione del suddetto evento e richiedendo anche di attuare nelle vie limitrofe al parco le limitazioni alla circolazione e alla sosta praticate negli anni precedenti;
- le limitazioni alla circolazione e alla sosta degli anni precedenti in via Valli, via Roma e via Vernise Frascà, già avallate dal Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest nei precedenti tavoli tecnici di lavoro, sono state attuate come di seguito riportate:
  - a) senso unico in via Valli con direzione via Roma → via Palù;
  - b) sosta sul lato destro di via Valli, ad eccezione del tratto compreso tra via Roma e tutto il ponte posto all'ingresso del Parco Etnografico;
  - c) sospensione del divieto di sosta sul lato destro di via Roma, direzione Bosco → SR 11;
  - d) senso unico in via Vernise Frascà con direzione via Roma → via Schuman;
  - e) sosta sul lato destro di via Vernise Frascà;
  - f) utilizzo dell'area di fermata dei veicoli di trasporto pubblico, posto a nord/ovest della rotatoria di via Roma, per il parcheggio di cicli e motocicli;
  - g) utilizzo dello spazio a verde, posto a nord/est della rotatoria di via Roma, per la sosta dei veicoli riservati agli invalidi;

Visto il patrocino del Sindaco n° 29 del 15/04/2025 relativo alla realizzazione della 37° "Festa di Primavera" organizzata dall'associazione A.C.V.R. di Rubano;

Ritenuto di confermare quanto attuato negli anni precedenti così da salvaguardare l'incolumità pubblica e garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, dato che non hanno creato problematiche durante gli eventi passati;

Visto:

- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- gli articoli 2, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, integrato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993 ed il relativo Regolamento, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

### **ORDINA**

la regolamentazione della circolazione e della sosta nella giornata del 1° maggio, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, come di seguito indicata:

- senso unico in via Valli con direzione da via Roma → a via Palù;
- divieto di sosta in via Valli, lato destro, da via Roma a tutto il ponte posto all’ingresso del Parco Etnografico;
- divieto di sosta, lungo tutto il lato sinistro, di via Valli;
- deroga al divieto di sosta presente lungo via Roma, direzione Bosco → SR11, come descritto:
  - 1) da via Risorgimento all’area di fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo, limitrofa alla rotonda di via Roma;
  - 2) dal civ. 31 a via Como;
- senso unico in via Vernise Frascà con direzione da via Roma → a via Schuman;
- divieto di sosta, lungo il lato sinistro, di via Vernise Frascà da via Roma a via Schuman;
- sosta di cicli e motocicli nell’area di fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo posta a nord/ovest della rotonda di via Roma;
- sosta dei veicoli riservati agli invalidi nell’area a verde posta a nord/est della rotonda di via Roma;

### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Rubano;
- pubblicazione nel portale del Consorzio di Polizia Municipale;
- posa di adeguata segnaletica di preavviso da parte dell’Ufficio Patrimonio Manutenzioni;

2. che gli organizzatori chiudano mezza carreggiata di via Valli, all’intersezione con via Palù, e di via Vernise Frasca, all’incrocio con via Schuman, con le transenne, messe a disposizione dal Comune, per la modifica della viabilità, da doppio senso di circolazione a senso unico, indossando gilet AV;

Il Consorzio di Polizia Municipale, durante l’orario di servizio, è in ogni caso autorizzato ad adottare ogni provvedimento, anche in deroga a quanto sopra, ritenuto idoneo a garantire la scorrevolezza e la sicurezza della circolazione stradale nonché l’incolumità fisica dei passanti.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

PM/RS

**Rubano li, 29/04/2025**

**IL CAPO AREA**  
**MARCO FRAU / INFOCERT S.P.A.**